



Fondazione Salesiani Lombardia per la Formazione ed il Lavoro – CNOS-FAP
(in forma abbreviata CNOS-FAP Lombardia)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D. lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Rev 4 del 19/12/2023

SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	4
0 STATO DELLE REVISIONI DEL MODELLO	4
1 OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	5
1.0 Cronologia D.Lgs. 231/2001	6
1.1 Funzione del modello organizzativo	16
1.2 Formazione del modello organizzativo	17
1.3 Elementi fondamentali del modello organizzativo	17
1.4 L'adozione del modello organizzativo	18
2 L'ASSETTO DELLA FONDAZIONE	20
2bis 1. Principi di controllo interno	21
2bis 2. Il sistema di controlli interni	22
3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	23
3.1 La costituzione dell'organismo di vigilanza	23
3.2 Poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza	24
3.3 L'attività di riferimento dell'Organismo di Vigilanza	24
3.4 Obblighi di segnalazione e informazione	25
4 LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	27
4.1 Informazioni generali	27
4.2 Informazioni al personale direttivo	27
4.3 Informazione e formazione ai dipendenti e collaboratori	27
4.4 Informativa a fornitori che operano nell'ambito di attività sensibili	27
5 IL SISTEMA DISCIPLINARE	28
6 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	28
7 AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	30
8 PARTE SPECIALE - Premessa	30
9. Parte Speciale: Reati contro la pubblica amministrazione	31
Reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	33
9.1 Macro attività sensibili: rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione	35
9.2 Macro attività sensibili: contributi e finanziamenti erogati dallo stato, dalle regioni, da enti locali, dall'Unione Europea, da fondi interprofessionali per la formazione e per i servizi al lavoro	39
9.3 Macro attività sensibili: adempimenti fiscali/tributari	41
9.4 Macro attività sensibili: personale (adempimenti previdenziali e assistenziali)	43
9.5 Macro attività sensibili: accreditamento	44
10 – Parte Speciale: reati contro la vita e l'incolumità individuale	46
10.1. Macro attività sensibili: gestione della struttura di governo delle attività di sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro	48
11 – Parte Speciale: altri reati contemplati nel D. Lgs.231/2001	51
11.1 – Reati contro il patrimonio	51
11.2 – Delitti informatici	52
11.3 – Delitti di criminalità organizzata	54
11.4 – Delitti in violazione del diritto d'autore	54
11.5 – Delitti contro l'ambiente	55
11.6 – Delitti societari / corruzione tra privati	56
11.7 – Impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare	57
11.8 – Delitti contro la personalità individuale	57
11.9 – Reati Tributari	58

Elenco degli allegati:

- Allegato n°1: Sistema disciplinare
- Allegato n°2: Sistema organizzativo
- Allegato n°3: Mappa dei rischi
- Allegato n°4: Documentazione collegata al modello organizzativo
- Allegato n°5: Catalogo dei reati presupposto

DEFINIZIONI

0 STATO DELLE REVISIONI DEL MODELLO

Emissione del documento

	Nome	Ruolo
Redatto da:	Franco Pozzi	Direttore di Ente
Verificato da:	Don Stefano Mascazzini Ennio Battistoli	Vicepresidente Presidente OdV
Approvato da:	Don Giuliano Giacomazzi	Per il Consiglio Direttivo nella riunione del 29/06/18

STATO DELLE REVISIONI			
Rev. n°	Data	Paragrafo	Descrizione
1	26-08-2019	-	I Edizione del Modello
2	13-10-2020	-	II Edizione del Modello
3	02/09/2021	-	III Edizione del Modello
4	19/12/2023	-	IV Edizione del Modello

1 OGGETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Definizioni

Attività Sensibili: attività e/o processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Attività Strumentali: attività e/o processi attraverso i quali potrebbero crearsi, in ipotesi, i mezzi o le modalità per favorire e/o alimentare la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Codice: Codice Etico CNOS-FAP Lombardia.

Collaboratori, Consulenti: tutte le persone fisiche che erogano prestazioni professionali al CNOS-FAP Lombardia senza vincolo di subordinazione, nonché soggetti che intrattengono rapporti di rappresentanza ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto (anche D.lgs. 231/2001): il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: soggetti a cui si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo di CNOS-FAP Lombardia.

Dipendenti: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione di CNOS-FAP Lombardia, ossia tutti i soggetti aventi con la stessa Società un contratto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato¹.

CNOS-FAP Lombardia: Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione Aggiornamento Professionale Lombardia.

Modello (anche MOGC): il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.

Outsourcer: Fornitore o Società a cui CNOS-FAP Lombardia ha esternalizzato, parzialmente o totalmente, un processo aziendale (ad es. gestione contabile, gestione selezione ed assunzione, gestione delle paghe, ecc.) per il quale la Fondazione ITS continua ad essere giuridicamente responsabile anche ai sensi del Decreto.

Partner: Partner Commerciale di CNOS-FAP Lombardia.

¹ Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa nonché a progetto, per le fattispecie escluse dall’applicazione degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 276/2003.

Pubblico Ufficiale e Incaricato di un pubblico servizio: rispettivamente colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p.) e colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, intendendosi con pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

PA: Pubblica Amministrazione.

Reati o Reati presupposto: sono i reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai fini del Decreto.

Consiglio Direttivo: Organo amministrativo di CNOS-FAP Lombardia.

Soggetto "Apicale": chi riveste, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, di gestione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Whistleblowing: norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1.0 Cronologia D.Lgs. 231/2001

Il D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, reca le disposizioni normative concernenti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica*».

Il provvedimento è stato emanato in base a quanto previsto dagli artt. 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgessero funzioni di rilievo costituzionale.

Originariamente prevista per i **reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio della P.A.** (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ex art. 24), la responsabilità dell'ente è stata – per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.lgs. 231/2001 – progressivamente estesa ad un'ampia serie di reati.

1) La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ovvero:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, Il comma n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* cod. pen.).

2) L'art. 25 *bis* del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001 – richiama,

poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 cod. pen.).

3) Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25 *ter* del Decreto, disposizione introdotta dal D.lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che, però, non costituisce un reato presupposto);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggrottaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

4) Con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 è stato introdotto l'art. 25 *quater*, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

5) Successivamente, la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 ha introdotto l'art. 25 *quinqües*, a mente del quale l'ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale** (artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater n.1*, 600 *quinqües*, 601 e 602 cod. pen.).

6) Anche se CNOS-FAP Lombardia non è una società quotata alla borsa valori, per completezza deve ricordarsi che la Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, meglio conosciuta come la Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'art. 25 *sexies* del Decreto, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. *market abuse*; artt. 184 e 185 del D.lgs. n.58 del 1998).

7) La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'art. 25 *quater* 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.).

8) La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per **alcuni reati aventi carattere transnazionale**. La fattispecie criminosa si considera tale quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in

uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 *bis* cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 cod. pen.).

9) La legge n. 123/2007 ed il successivo Testo Unico in tema di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), hanno introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (art. 25-septies del Decreto).

10) Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", ha poi inserito nel Decreto (art. 25-octies), quali nuovi reati presupposto, i delitti di **ricettazione** (art. 648 c.p.), **riciclaggio** (art. 648-bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter cod. pen.).

11) La legge 18 marzo 2008, n. 48, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha previsto la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati informatici** di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 491-bis e 640-quinquies del codice penale (art. 24-bis).

12) La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in S.O. n. 128 relativo alla G.U. 24/07/2009) ha disposto (con l'art. 2) **l'introduzione dell'art. 24-ter** che prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai **reati di criminalità organizzata** di cui agli articoli 416, 416 bis, 416 ter del codice penale e Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

13) La Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. n. 136 relativo alla G.U. 31/07/2009 n. 176) ha disposto (con l'art. 15) **l'introduzione dell'art. 25-bis.1 e dell'art. 25-novies** oltre la **modifica di alcune parti dell'art. 25-bis** che prevedono la responsabilità dell'ente in relazione ai **delitti contro l'industria e il commercio**, di cui agli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater del codice penale e ai **delitti in materia di violazione dei diritti d'autore** di cui agli articoli 171 e seguenti bis, ter, septies, octies L. 22 aprile 1941 n° 633.

14) La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/08/2009 n. 188) ha disposto (con l'art. 4) **l'introduzione dell'art. 25-novies** il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 bis del codice penale.

15) Il D.Lgs. 7 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 in attuazione della direttiva 2008/99/CE che ha disposto **l'introduzione dell'art. 25-undecies "Reati ambientali" nel D.Lgs. 231/2001 al quale è pure stato aggiunto l'art. 25-decies che ha accolto il già esistente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 377 bis del codice penale precedentemente collocato nell'art. 25-novies.**

16) Il D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 che ha disposto **l'introduzione dell'art. 25-duodecies "Reati di impiego di lavoratori irregolari" nel D.lgs. 231/2001,** recante disposizioni in attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

17) La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dispone l'integrale sostituzione **dell'art. 2635 codice civile** (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) introducendo nel D.lgs. 231/2001 il reato di **corruzione tra privati** tra i già esistenti reati societari (art. 25-ter). Sono state inoltre introdotte modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 (di cui è stata modificata la rubrica che diviene "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"), introducendo un nuovo reato previsto **dall'art. 319 quater cod. pen. – "induzione indebita a dare o promettere utilità"** – e modificando/sostituendo i seguenti articoli del cod. pen. già compresi nel D.lgs. 231/2001: art. 317, art. 318, art. 320, art. 322, art. 322bis.

18) Il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22 marzo 2014 che ha disposto l'integrazione **dell'articolo 25-quinquies** (Delitti contro la personalità individuale) con l'inserimento al comma 1, lettera c), del reato di cui **all'art. 609-undecies "adescamento di minorenni"**. Questa legge ha quindi impatto sul D.lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti per effetto dell'integrazione dell'art. 25-quinquies di detto decreto.

19) La legge 17 aprile 2014 n. 62 dispone la sostituzione dell'articolo 416-ter del codice penale con il seguente: "Art. 416-ter - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma". Questa legge ha impatto sul D.lgs. 231/2001 e sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli enti in quanto l'articolo 416-ter del codice penale è compreso nell'art. 24-ter di detto decreto.

20) La legge 15 dicembre 2014 n. 186, pubblicata sulla G.U. n. 292 del 17/12/2014, ha disposto l'integrazione **dell'articolo 25-octies** (reati di ricettazione e riciclaggio) con l'inserimento del nuovo articolo Art. 648-ter.1. **"Autoriciclaggio.** - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

21) La legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata sulla G.U. n. 122 del 28/05/2015, ha disposto l'inserimento nel codice penale del nuovo titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente" che ha introdotto, nel primo comma dell'art. 25 undecies – Reati ambientali, solo le seguenti fattispecie:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis)

- Disastro ambientale (art. 452 quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies)

22) La legge 27 maggio 2015 n. 69 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"), in vigore dal 14 giugno 2015, modifica, tra l'altro, **l'art 25-ter del d.lg. 231/2001**. Tra i punti principali c'è un aumento delle pene per i reati più gravi contro la Pubblica amministrazione, ma anche sconti di pena per pentiti e collaboratori. La legge introduce tra l'altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell'ANAC. Inoltre con l'introduzione di un nuovo art. 2621-ter codice civile, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio.

23) La Legge n. 199/2016 ha modificato l'articolo 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), fattispecie inserita nell'art. 25 quinquies - reati contro la personalità individuale. Tale fattispecie nel caso della società appare riferibile soprattutto agli appalti di lavori e servizi in cui sono generalmente impiegati lavoratori non altamente qualificati e specializzati, e pertanto possono trovare collocamento lavoratori in stato di bisogno (pulizie, piccoli lavori edili e di manutenzione, facchinaggio, etc.).

24) Con il DLgs. n. 38 del 15/03/2017 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 30/03/2017) sono state introdotte alcune modifiche al Codice Civile ed in particolare alla disciplina della corruzione tra privati, in attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003.

Rispetto alla precedente formulazione (art. 2635 C.C. inserito nell'art. 25-ter ex DLgs 231/2001), i soggetti punibili sono stati ampliati e ricomprendono tutti quelli che svolgono funzioni direttive ed anche coloro che pongono in essere la condotta per interposta persona. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società. E' rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

Il provvedimento inoltre introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) ed inasprisce le sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive.

25) La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato **l'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001** intitolato **"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"** inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. I nuovi reati presupposto sono quelli di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e punisce chiunque, in violazione delle disposizioni in esso contenute, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il **trasporto di stranieri nel territorio dello Stato** ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente **l'ingresso nel territorio dello Stato**, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente; punisce anche chi favorisce **la permanenza di questi nel territorio dello Stato**.

26) La Legge n.179/2017 sul cosiddetto "Whistleblowing" ha introdotto nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. La legge indica esplicitamente quali integrazioni sono da apportare **all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (inserimento dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater)**.

27) La legge 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) ha, per effetto della Legge Europea 2017, introdotto nel testo del D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo **art. 25-terdecies** titolato **“Razzismo e xenofobia”**. I reati cui l’articolo fa riferimento sono, a seguito della modifica introdotta dall’art.7 del Dlgs 1.03.2018 n. 21 quelli indicati all’art. 604 bis del codice penale che prevede:”. **Articolo 604 Bis Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

28) La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 entrata in vigore in data 31 gennaio 2019, ha introdotto nell’art. 25 del D.lgs. 231/2001, come reato presupposto, la fattispecie di **“Traffico d’influenze illecite”** (punita ai sensi dell’art. 346 bis c.p.) e ha modificato le condizioni di procedibilità del reato di **“Corruzione tra privati”** e del reato di **“Istigazione alla corruzione tra privati”**, prevedendo che si possa procedere sempre d’ufficio;

29) La **legge n. 39 del 3 maggio 2019**, in materia di **frodi sportive** o di **esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa**, ha introdotto un nuovo articolo, 25-quaterdecies, nel Decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

30) Il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222) ha istituito il **“Perimetro della sicurezza nazionale cibernetica”** che prevede una sanzione ex-D.Lgs. n. 231/2001 (max 400 quote) per quei soggetti, pubblici e privati individuati entro gennaio 2020, che non rispetteranno le prescrizioni previste dal decreto.

31) Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”** che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D.Lgs. 231/01. Nel D.lgs. 231/2001 è stato aggiunto l’art. 25- quinquiesdecies (Reati Tributari), in dettaglio:

- *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;*
- *emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*
- *occultamento o distruzione di documenti contabili;*
- *sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;*

Per la commissione di tali delitti è prevista sia l’applicazione delle **sanzioni pecuniarie** sia l’applicazione delle **sanzioni interdittive** - di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

32) Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 **“Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”**. il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 **“Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”**.

Al D.lgs. 231/2001 sono state apportate le seguenti modifiche:

All’art 24:

- *La rubrica è stata sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.*
- *al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,>> e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell’Unione europea»;*

È stato introdotto il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): **“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi preveduti_ dal primo capoverso dell’articolo precedente”**.

All’art. 25:

- *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.*
- *al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*

Sono stati introdotti reati di peculato - escluso il peculato d'uso – (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) e abuso d'ufficio (323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

All'art. 25 – quinquiesdecies

- dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*l-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 24/7/2020 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all' ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»

- *al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis»;*

- *al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;*

Dopo l'articolo 25 - quinquiesdecies è aggiunto il seguente: «Art. 25-sexiesdecies. (Contrabbando).

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

Il D.Lgs. 184 dell'8 novembre 2021 per attuazione della Direttiva UE 2019/713, ha introdotto nel catalogo dei reati l'**art. 25-octies.1** del Decreto - **Delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi da contanti.**

In particolare il **comma 1** "Delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi da contanti" riguarda:

- *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter cod. pen.)*
- *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater cod. pen.)*
- *Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter cod. pen.)*

Mentre il **comma 2** disciplina le "Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti": *in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.*

Il D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021 per attuazione della Direttiva UE 2018/1673, ha esteso la punibilità dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648-bis cod. pen.), **impiego di denaro, beni o**

utilità di provenienza illecita (art. 648-ter *cod. pen.*), **autoriciclaggio** (648-ter.1) in relazione ai proventi di delitti colposi e contravvenzioni, trattati dall'**art. 25-octies** del D.lgs.231/2001.

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 per attuazione della Legge Europea 209/2020:

- modifica alcuni **delitti informatici e trattamento illecito di dati** richiamati dall'**art. 24-bis** del Decreto, in particolare:
 - ampliamento della descrizione delle condotte dei reati di:
 - ❖ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater *cod. pen.*);
 - ❖ detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies *cod. pen.*);
 - ❖ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies *cod. pen.*);
 - aumento di pena per il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater *cod. pen.*);
- modifica alcuni dei **delitti contro la personalità individuale** richiamati dall'**art. 25-quinquies** del Decreto, in particolare:
 - estensione della condotta del reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater *cod. pen.*) anche all'accesso intenzionale;
 - introduzione di aggravanti specifiche al reato di adescamento di minorenni (art. 609–undecies *cod. pen.*);
- modifica dei reati di **market abuse** richiamati dall'**art. 25-sexies** del Decreto, in particolare l'art. 185 del DLgs n. 58/1998 (TUF) "*Manipolazione del mercato*" e l'art. 184 del TUF ora rubricato "*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*". La Legge in esame ha altresì ampliato l'ambito di applicazione dei predetti reati mediante la modifica del testo dell'art. 182 del TUF.

Il D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022 ha introdotto talune modifiche di alcuni reati richiamati dall'**art. 24** del Decreto. Nello specifico, si tratta di:

- modifica del titolo del reato "*Malversazione ai danni dello Stato*" ora rubricato in "**Malversazione di erogazioni pubbliche**" (art. 316-bis *cod. pen.*); al comma 1, le parole da "*o finanziamenti*" a "*finalità*" sono sostituite da "*, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste*";
- modifica del titolo del reato "*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*" ora rubricato in "**Indebita percezione di erogazioni pubbliche**" (art. 316-ter *cod. pen.*); al comma 1 dopo la parola "*contributi*" è inserito il termine "*sovvenzioni*";
- ampliata l'operatività della fattispecie "*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*" (art. 640-bis *cod. pen.*), dopo la parola "*contributi*" è inserito il termine "*sovvenzioni*".

La Legge n. 22 del 9 marzo 2022, ha inserito nel DLgs 231/2001, l'**art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale e l'art. 25-octiesdecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**. Nel dettaglio:

- **Art. 25-septiesdecies**
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis *cod. pen.*);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter *cod. pen.*);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater *cod. pen.*);

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies cod. pen.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies cod. pen.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies cod. pen.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

• **Art. 25-octiesdecies**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Il D. Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022 recante “*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale*”, che ha comportato le seguenti novità:

- è stato ampliato l'ambito dell'art. 322-bis c.p., includendo l'**abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) di **membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**;
- in materia di **contrabbando**, all'art. 301 c. 1 DPR 43/73 è stato aggiunto che quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona;
- la confisca per equivalente è prevista anche per l'**indebita percezione**, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni **a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (di cui all'art. 2 L. 898/86);
- in materia di diritto penale tributario, all'**art. 25-quinquiesdecies c. 1-bis** D.Lgs. 231/2001 è stato modificato l'ambito applicativo dei reati di **dichiarazione infedele, omessa e di indebita compensazione per le persone giuridiche**, quando sono commessi al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri** connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10.000.000.

Il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 per attuazione della Direttiva UE 2019/2121 del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, inerente “*le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere*”, con l'art. 54 estende l'elenco dei reati presupposto inserendo nel novero dei **reati societari**, il **comma s-ter** all'**art. 25-ter** del Decreto, il delitto di **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**.

Per quanto concerne la materia del **Whistleblowing**, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative*”.

nazionali” e sono state emesse le Linee Guida A.N.AC. finalizzate a dare precise indicazioni per la presentazione delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione.

Le variazioni apportate dal D.Lgs. n. 24/2023 in ambito “231” riguardano il recepimento di:

- art. 23 comma 1 lett. b): abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6 del DLgs n. 231/2001;
- art. 24 comma 5: sostituzione del comma 2-bis dell’art. 6 del DLgs n. 231/2001 con: “*2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*”.

La Legge n. 93 del 14 luglio 2023 contenente “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica*”, amplia la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in materia di **violazione dei diritti d’autore** di cui all’**art. 25-novies** del Decreto. In particolare, è vietata l’*“Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa”*.

La Legge n. 137 del 09 ottobre 2023 rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”, all’art. 6-ter, ha introdotto modifiche al Codice penale, al D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale e al D.Lgs. 231/2001 nel quale all’**art. 24** sono stati aggiunti i reati di “*Turbata libertà degli incanti*” e “*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*” (rispettivamente, artt. 353 e 353-bis c.p.) e all’**art. 25-octies.1** è stato aggiunto il reato di “*Trasferimento fraudolento di valori*” (di cui all’art. 512-bis c.p.).

Il Decreto prevede anche situazioni antecedenti alla potenziale realizzazione dei reati e evoluzioni successive dell’ente dopo la realizzazione di reati:

Delitto Tentato

Il Decreto prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L’art. 26 del Decreto stabilisce che “*le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto 231/2001. L’ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento*”.

Responsabilità e vicende modificative

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità qualora la Società modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato (Art. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Decreto).

In caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall’ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del

patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione. Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e comunque nei limiti del valore dell'azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente, nel caso in cui esso dimostri la sua assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo") in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal decreto, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti de quo.

1.1 Funzione del modello organizzativo

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. lgs. n. 231/2001, CNOS-FAP Lombardia può essere ritenuto responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti in posizione formale apicale, vale a dire da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- da soggetti in posizione di fatto apicale, vale a dire da persone che esercitano anche di fatto, senza formale investitura, la gestione e il controllo dell'ente;
- da soggetti direttamente subordinati alle posizioni di vertice, vale a dire da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Scopo del presente modello organizzativo è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, di dissuasione e di controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il modello organizzativo include:

- descrizione dei reati individuati dal D. lgs. n. 231/2001, in relazione alla realtà lavorativa di *CNOS-FAP Lombardia*;
- elenco dei processi e degli eventi rientranti nella casistica prevista dal D. lgs. n. 231/2001 e considerati rilevanti per *CNOS-FAP Lombardia*;
- indicazione delle procedure organizzative specifiche e degli elementi di controllo identificati al fine di prevenire o limitare le situazioni a rischio di reato connesse a tali eventi e processi;
- descrizione delle attività dell'Organismo di vigilanza, identificato da *CNOS-FAP Lombardia* per garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari; al riguardo si evidenzia che *CNOS-FAP Lombardia* è fondato da Ispettorica Salesiana Lombardo – Emiliana, aderisce alla Federazione Nazionale CNOS/FAP RL – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale, a sua volta promossa dall'ente con personalità giuridica Centro Nazionale Opere Salesiane – CNOS, indirettamente assoggettato al sistema di vigilanza previsto dal diritto canonico;
- il sistema disciplinare adottato per la violazione delle regole e delle procedure previste dal modello;

- la descrizione delle modalità di informazione e formazione rispetto ai contenuti del modello.

I principi contenuti nel presente modello organizzativo e di gestione devono condurre a determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la cui commissione è deprecata e contraria agli interessi di *CNOS-FAP Lombardia* anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, devono consentire alla Fondazione stessa di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato.

1.2 Formazione del modello organizzativo

A seguito dell'emanazione del D. lgs. n. 231/2001, *CNOS-FAP Lombardia* ha avviato una serie di attività, al fine di predisporre il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo.

Le attività svolte sono state le seguenti:

- *mappatura dei rischi e identificazione delle attività sensibili*: è stata effettuata un'indagine sulla complessiva organizzazione dell'ente, analizzando la documentazione disponibile e mantenendo una serie di contatti personali con le figure-chiave nell'ambito della struttura associativa, per individuare le attività potenzialmente in grado di ingenerare rischi in ordine all'eventuale commissione dei reati o illeciti; per ciascuna attività sensibile individuata sono state verificate le modalità di gestione approntate dalla Fondazione e il sistema di controllo in essere;
- *individuazione degli interventi di miglioramento del sistema di controllo*: sulla base della situazione rilevata e degli scopi del D. Lgs. n. 231/2001, si sono individuate le possibili azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e i requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello di organizzazione; si è, quindi, proceduto alla definizione di un elenco degli interventi ed alla parallela stesura del presente modello organizzativo;

1.3 Elementi fondamentali del modello organizzativo

Nella redazione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore, soprattutto con riferimento alle procedure già in essere per la gestione del sistema di qualità.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni, anche in relazione ai reati da prevenire, *CNOS-FAP Lombardia* ha identificato:

1. il Decreto Regione Lombardia 1 dicembre 2009 n. 12921 contenente le Linee Guida Regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell'ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro.
2. lo Statuto della Federazione Nazionale CNOS/FAP RL;
3. il Regolamento della Federazione Nazionale CNOS/FAP RL;
4. il proprio Statuto;
5. la Carta dei Valori Salesiani nella formazione professionale;
6. il codice etico allegato al presente modello;
7. il sistema disciplinare recato dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata nella gestione delle attività di *CNOS-FAP Lombardia*;
8. il Sistema Qualità adottato da *CNOS-FAP Lombardia*;
9. le Linee guida predisposte da Confindustria.

Sono stati inoltre tenuti presenti i requisiti indicati dal D. lgs. n. 231/2001, quali:

1. l'attribuzione ad un Organismo di vigilanza del compito di attuare efficacemente il modello organizzativo, anche tramite il monitoraggio dei comportamenti associativi e il diritto a ricevere informazioni sulle attività sensibili;
2. l'attività di verifica del funzionamento del modello con eventuale successivo aggiornamento;

3. la sensibilizzazione e la diffusione all'interno della Fondazione delle regole e delle procedure stabilite.

1.4 L'adozione del modello organizzativo

CNOS-FAP Lombardia ha deciso di dotarsi del modello di organizzazione e gestione, facendolo adottare da parte del Consiglio Direttivo, e di procedere all'istituzione dell'Organismo di vigilanza.

Il modello organizzativo è, per legge, un «atto di emanazione dell'organo dirigente», sicché le successive modifiche di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo; intendendosi per «sostanziali» quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicassero un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel presente modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, potranno essere apportate dal Presidente o suo procuratore, comunicate al Consiglio Direttivo alla sua prima riunione e da questo approvate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

L'analisi della realtà della Fondazione, effettuata al fine di definire le aree di rischio rilevanti per la Fondazione stessa, ha consentito di identificare i seguenti «processi sensibili», articolati in due sezioni omogenee per contenuti:

I

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

1. rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
2. gestione (eventuale rendicontazione, fatturazione, riscossione) di prestazioni di servizi di formazione e al lavoro finanziate da soggetti pubblici;
3. esecuzione della prestazione secondo regole e criteri definiti con la controparte pubblica;
4. selezione e assunzione del personale (inclusa informativa da casellario giudiziario);
5. selezione e contrattualizzazione di consulenze / prestazioni professionali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) portatori di "influenze" verso soggetti pubblici di interesse dell'ente con i quali si intrattengono rapporti commerciali o sono controparti con poteri autoritativi o di ispezione / controllo;
6. ottenimento e utilizzo di contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali, dall'Unione Europea, da eventuali Fondi interprofessionali per l'erogazione di servizi di formazione e al lavoro, e così via;
7. ispezioni e predisposizione di documentazione specifica su richiesta della Pubblica Amministrazione;
8. contenziosi con la Pubblica Amministrazione;
9. cause civili e penali che prevedono il ricorso alla magistratura ordinaria;
10. collegamenti telematici o trasmissione di dati a enti pubblici e privati;
11. adempimenti amministrativi, fiscali e tributari
12. Partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei

II

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la personalità dell'individuo la persona e contro l'uguaglianza.

1. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
2. trattamento dei dati personali (in relazione ai reati informatici);
3. razzismo e xenofobia;
4. ritorsioni nei confronti di chi effettua segnalazioni (vedi "Whistleblowing")

III

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

1. acquisti di beni o servizi;
2. redazione di atti assoggettati all'imposta di bollo;
3. operazioni di cassa.
4. Acquisti/trasferimento di valori con mezzi di pagamento diversi dai contanti (varie tipologie di carte di debito/credito, moneta virtuale, etc)

IV

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro la vita e l'incolumità individuale

1. sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. obblighi di formazione per gli addetti alla sicurezza ai vari livelli di responsabilità

V

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati contro il patrimonio

1. gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
2. acquisti/vendita di beni o servizi.

VI

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti di criminalità organizzata

1. rapporti con i fornitori;
2. rapporti con i clienti.

VII

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti in materia di diritto d'autore

1. riproduzione di materiale didattico;
2. riproduzione di software;

VIII

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti informatici

1. gestione dei dispositivi informatici (acquisto, registrazione, assegnazione, inventario)
2. utilizzo dei dispositivi informatici (protezione, profili utente, accessi a sistemi di terzi pubblici e privati, etc.)

IX

Processi ed eventi sensibili rispetto ai delitti contro l'ambiente

1. gestione della classificazione e dello smaltimento rifiuti.

X

Processi ed eventi sensibili rispetto all'impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare

1. selezione, assunzione, gestione di dipendenti e collaboratori.

XI

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati societari e corruzione tra privati

1. bilanci e informazioni economico - finanziarie;
2. operazioni straordinarie;
3. acquisti/vendita di beni e servizi.

XII

Processi ed eventi sensibili rispetto ai reati tributari

1. ciclo attivo e passivo;
2. operazioni straordinarie;
3. acquisti/vendita di beni e servizi.

4. dichiarazioni fiscali (imposte dirette e indirette)

Nel caso in cui venga commesso un reato nell'ambito dei processi ed eventi sensibili suindicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi e, se esiste un vantaggio e/o un interesse dell'ente, anche la responsabilità amministrativa dello stesso.

Gli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

L'ente nelle prime due ipotesi su indicate, quelle che riguardano le posizioni di vertice, non risponde se dà la prova liberatoria che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo autonomo di vigilanza interna.

Nella terza ipotesi, che riguarda i soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice, è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l'ente è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (*culpa in eligendo*) o vigilanza (*culpa in vigilando*).

Il presente modello organizzativo è l'insieme delle regole interne di cui *CNOS-FAP Lombardia* si è dotato in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il modello organizzativo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, è stato formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.

2 L'ASSETTO DELLA FONDAZIONE

CNOS-FAP Lombardia è una fondazione riconosciuta costituita con atto notarile del 15-03-2019 repertorio n. 22529/10770.

Il *CNOS-FAP Lombardia* è associata alla *Federazione Nazionale CNOS/FAP RL – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale*, promossa dal *Centro Nazionale Opere Salesiane – CNOS*, ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. n. 1016 del 20 settembre 1967, modificato con D.P.R. n. 294 del 2 maggio 1969.

I fini costitutivi della Fondazione, che non ha scopo di lucro, sono l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, ispirandosi ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco ed agli apporti della prassi educativa salesiana. Essa persegue tali fini attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di formazione professionale, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo,

con gli altri enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, nonché con gli altri organismi interessati ai processi formativi ed alle politiche attive del lavoro.

La Fondazione, si colloca in ambito regionale, locale, nazionale, e internazionale, elaborando piani e attività formative nelle aree in cui essa opera; in ambito ecclesiale, per la crescita della spiritualità e della solidarietà del mondo del lavoro; in ambito salesiano, all'interno del progetto educativo-pastorale ispirato a Don Bosco, del Movimento Giovanile Salesiano e delle altre esperienze associative che ne fanno parte.

La Fondazione è rappresentata legalmente dal Presidente o suo procuratore, con poteri di ordinaria amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal Delegato Regionale.

Il delegato regionale, rappresenta la Federazione Nazionale CNOS-FAP nell'ambito della Regione Lombardia, e, nominato e revocato dal Presidente di quest'ultima, convoca e presiede l'eventuale Consiglio Regionale di Delegazione e fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale della *Federazione Nazionale CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale*. La Delegazione Regionale ha competenza specifica, nell'ambito territoriale in cui opera *CNOS-FAP Lombardia*, in ordine alla promozione della proposta formativa ed al coordinamento delle attività formative degli associati e degli organismi e dei settori professionali della Federazione operanti nel predetto ambito territoriale, predisponendo annualmente il programma di iniziative e di attività concordato in sede congiunta con la Fondazione e le Federazioni CNOS/FAP locali e/o regionali presenti nel medesimo territorio ed assicurando alla *Federazione Nazionale CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale* costanti informazioni in ordine al funzionamento di *CNOS-FAP Lombardia*.

Organo amministrativo di *CNOS-FAP Lombardia* è il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, e dai Consiglieri nominati dal fondatore e dal Delegato Regionale in carica nominato dalla *Federazione Nazionale CNOS/FAP – Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale*.

2bis LA STRUTTURA DEI CONTROLLI

2bis 1. Principi di controllo interno

Le componenti del modello organizzativo devono essere integrate con il sistema di controllo interno che si basa sui seguenti principi:

- chiara assunzione di responsabilità (detta anche accountability). Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate;
- separazione di compiti e/o funzioni. Principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- adeguata autorizzazione per tutte le operazioni. Principio che può avere sia di carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività), sia specifico (riferite a singole operazioni);
- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni. Principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;

- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte (svolti sia da persone dell'organizzazione ma estranei al processo, sia da persone esterne all'organizzazione quali ad esempio sindaci e revisori esterni).

Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell'Ente) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti dell'Ente) può essere a posteriori o preventivo. Ai fine del decreto è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio delle attività dell'Ente.

2bis 2. Il sistema di controlli interni

Il sistema è così strutturato:

- ✓ Organi di controllo: si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente Statuto e dal modello gestionale e societario.
- ✓ Controlli di primo livello: sono controlli tecnico e operativi sul corretto e regolare andamento delle attività. Svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività. Possono anche esser incorporati nelle procedure. Si possono esplicitare:
 - controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale, sono inseriti nell'ambito di sistemi procedurali automatici che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando i trattamenti;
 - controlli diretti del responsabile organizzativo: ha tra i suoi compiti la supervisione delle attività in carico e la loro conduzione in linea con le finalità aziendali.
- ✓ Controlli di secondo livello: sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Anche tali controlli sono spesso disciplinati da apposite procedure e norme interne e si effettuano anche con sistemi informativi automatizzati. Sono controlli che rispondono al principio di separazione dei compiti.
- ✓ Controlli di terzo livello: sono volti ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. Pur essendo controlli interni sono svolti da entità indipendenti (audit interni del sistema qualità e Organismo di Vigilanza).
- ✓ Canale di segnalazione interno "Whistleblowing": con il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 il Parlamento italiano ha recepito la Direttiva UE in materia di protezione di coloro che effettuano segnalazioni di violazioni delle normative nazionali e dell'unione europea, rendendo obbligatorio l'istituzione di canali di segnalazione interni per tutti i soggetti giuridici privati con più di 50 dipendenti o che hanno adottato il Modello Organizzativo ex-D.Lgs. 231/2001. Il Decreto è entrato in vigore il 15 luglio 2023 e interessa l'Ente in quanto società che ha adottato il Modello 231.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 La costituzione dell'organismo di vigilanza

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, nel riconnettere l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dalla normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, cui è assegnato specificamente il compito di vigilare:

- sull'osservanza del modello organizzativo da parte dei membri della Fondazione, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori esterni, degli appaltatori di opere e servizi e del personale da costoro impiegato nell'esecuzione degli appalti;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del modello in relazione alla struttura associativa e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del modello organizzativo, quando si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni associative, statutarie o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

I compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Da tale caratterizzazione discendono:

- l'insindacabilità delle scelte dell'Organismo di Vigilanza, onde non far venire meno la sua autonomia;
- la posizione di indipendenza dei membri che compongono l'Organismo di Vigilanza, posizione da riservare a soggetti di assoluta affidabilità in ragione delle capacità personali loro riconosciute.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio Direttivo, la delibera di nomina determina anche l'eventuale compenso e il budget di spesa di cui dispone per lo svolgimento delle proprie attività.

L'incarico per i componenti dell'Organismo di Vigilanza è redatto in forma scritta e comprende apposita dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e di impegno a informare tempestivamente il Consiglio Direttivo qualora subentrino cause di ineleggibilità del proprio mandato e a rispettare il presente regolamento ed i principi di riservatezza, autonomia ed indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza è composto almeno da:

- 1 membro interno;
- 1 membro esterno con ruolo di Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare fino ad un massimo di altri 2 membri, oltre a quelli indicati in precedenza, esterni o interni. Partecipa all'Organismo, per ricoprire il ruolo di Segretario senza diritto di voto, il Delegato Regionale.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell'Organismo di vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per 3 anni; il mandato è rinnovabile. In ogni caso ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

Nessun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato, salvo per giusta causa. La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori.

L'Organismo di Vigilanza, in base al requisito di autonomia e indipendenza stabilito dal D. Lgs. n. 231/2001, riferisce nello svolgimento della sua funzione solo al Consiglio Direttivo.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione di *CNOS-FAP Lombardia*.

In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza: questa qualità è stata assicurata collocando l'Organismo di Vigilanza come unità di staff al Consiglio Direttivo e non attribuendogli compiti operativi in modo da non comprometterne l'obiettività di giudizio nell'espletamento delle proprie attività; i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono avere rapporti di parentela con i componenti del Consiglio Direttivo;
- professionalità: questo connotato si riferisce all'insieme delle competenze e conoscenze tecniche di cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono dotati per poter svolgere adeguatamente l'attività;
- continuità d'azione: per poter dare la garanzia di una costante implementazione del Modello è prevista la presenza di almeno un membro interno che effettua un monitoraggio costante sul complesso delle attività condotte dalla Fondazione.

3.2 Poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza:

- verifica l'attuazione dei Protocolli di controllo previsti dal Modello riferendone gli esiti al Consiglio Direttivo: in caso di mancato intervento del Consiglio Direttivo su una grave violazione del Modello Organizzativo e dei suoi elementi costitutivi, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.
- conduce verifiche periodiche sulla base di un Piano Annuale di Attività sulle aree sensibili e più specificamente su determinate operazioni o atti di particolare criticità;
- conduce ricognizioni sulle attività di *CNOS-FAP Lombardia* ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività potenzialmente interessate dai reati;
- attraverso la verbalizzazione di tutte le attività svolte contribuisce a raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- per svolgere tali attività ha libero accesso agli archivi delle funzioni coinvolte e alle procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure organizzative definite;
- riceve flussi informativi dalle singole funzioni, relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di Vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello organizzativo, aggiornando la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- si coordina con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
- effettua indagini in relazione alle segnalazioni ricevute attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv.lombardia@cnos-fap.it;
- monitora e promuove le iniziative di informazione e formazione dirette alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verifica gli accordi e contratti con Collaboratori e Consulenti con particolare riferimento alle attività rientranti in aree sensibili.

3.3 L'attività di riferimento dell'Organismo di Vigilanza

L'attività di riferimento (*reporting*) dell'Organismo di Vigilanza si realizza continuamente verso il Consiglio Direttivo e prevede un momento formale, almeno una volta l'anno, in cui l'Organismo di

Vigilanza predispone una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale necessità di aggiornamento della mappatura delle attività sensibili alla commissione dei reati, allegando un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con il Consiglio Direttivo devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

3.4 Obblighi di segnalazione e informazione

Segnalazioni

La legge n. 179/2017 pubblicata su GU n. 291 del 14.12.2017 entrata in vigore il 29.12.2017 sul cosiddetto "Whistleblowing" ha introdotto nel nostro ordinamento le norme per la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. In particolare è stato previsto al comma 2bis dell'art.6 del Dlgs 231/2001 che i Modelli Organizzativi prevedano

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione ;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante ;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione ;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Quanto previsto dalla legge n. 179/2017 conferma e consolida quanto già previsto nelle precedenti edizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei membri della Fondazione, dei dipendenti, dei dirigenti, dei consulenti, dei fornitori o di altri collaboratori che hanno il dovere di segnalare fatti, azioni od omissioni che si discostano da quanto previsto nel Modello Organizzativo e che quindi potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Come indicato al precedente paragrafo 2bis 2, il 10 marzo 2023 è stato emanato il D.Lgs. n. 24 /2023 c.d. Whistleblowing, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il decreto ha modificato e integrato la disciplina del whistleblowing.

Le finalità della disciplina sono:

- rafforzare i principi di trasparenza, integrità e responsabilità;
- contrastare e prevenire la commissione di illeciti;
- garantire un elevato livello di protezione dei segnalanti, creando canali di comunicazioni sicuri.

L'Organismo di Vigilanza è stato designato come responsabile della Gestione delle Segnalazioni e valuterà quelle ricevute attraverso il canale interno nelle forme e modalità previste dall'Informativa e Istruzioni

operative in materia di whistleblowing che indicano chiaramente chi, come e cosa è possibile segnalare e quindi potrà usufruire del sistema di tutele predisposto dalla legge.

Nella specifica procedura e nell'informativa collocata nel sito internet dell'Ente, viene stabilito in dettaglio che le segnalazioni di violazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e orale. Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente e delle persone accusate erroneamente o in mala fede. Le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sia consentito l'accesso ai membri dell'Organismo.

Informazioni

Tra le informazioni che devono essere rese disponibili e trasmesse all'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti si citano:

- il sistema di deleghe e procure di *CNOS-FAP Lombardia* ed ogni eventuale modifica e/o integrazione;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- l'elenco dei progetti finanziati in corso;
- notizie e documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- gli esiti delle attività di controllo previste dalle procedure di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 ed in particolare i rapporti degli audit interni ed il riesame annuale della Direzione nonché il rapporto annuale rilasciato dall'Ente di Certificazione;
- i rapporti rilasciati a seguito di verifiche da parte di Enti di Controllo, quali ad esempio Regione Lombardia, INPS etc;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- gli eventuali procedimenti disciplinari, le eventuali sanzioni irrogate ovvero gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- il verbale della riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'aggiornamento annuale del DPS previsto dal D. Lgs. 196/03;
- la documentazione amministrativa: per esempio bilancio e relazione annuale.

Tale elencazione non ha carattere esaustivo, eventuali modifiche possono essere proposte al Consiglio Direttivo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4 LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

4.1 Informazioni generali

CNOS-FAP Lombardia:

- garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel presente modello organizzativo, sia verso i dipendenti che verso i collaboratori;
- provvede a portare a conoscenza di tutti i dipendenti e di chiunque collabori o interagisca con essa il codice etico allegato al presente documento.

Il codice etico è reso disponibile sul sito cnosfap.lombardia.it e sui siti:

- sede di Arese: www.salesianiarese.it;
- sede di Brescia: www.donboscobrescia.it;
- sede di Milano: www.salesianimilano.it;
- sede di Sesto San Giovanni: www.salesianisesto.it;
- sede di Treviglio: www.salesianitreviglio.it.

4.2 Informazioni al personale direttivo

Il personale direttivo che opera in attività della Fondazione ritenute sensibili e i responsabili della stessa dispongono di una copia del presente modello organizzativo.

4.3 Informazione e formazione ai dipendenti e collaboratori

Il codice etico ed il modello di organizzazione, gestione e controllo sono resi disponibili per consultazione nella rete informatica delle singole sedi.

Ai dipendenti in servizio o di futuro inserimento, così come ai collaboratori, viene fornita formazione/informazione iniziale sul modello di organizzazione, gestione e controllo e viene loro richiesto di rilasciare una dichiarazione che ne attesti l'effettiva conoscenza e accettazione.

Un livello ulteriore di formazione e informazione è attuato con le modalità più opportune in relazione ai soggetti destinatari e con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nei processi sensibili. Tale attività viene registrata.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del modello, in particolare con i responsabili della sicurezza, della sicurezza dei dati personali e del sistema di gestione per la qualità.

Il codice etico deve essere altresì affisso nei luoghi di lavoro, in spazi accessibili a tutti i dipendenti, a formare parte integrante della normativa disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'Organismo di Vigilanza si impegna anche a definire programmi informativi specifici quando vengano apportate modifiche rilevanti al modello di organizzazione, gestione e controllo.

4.4 Informativa a fornitori che operano nell'ambito di attività sensibili

CNOS-FAP Lombardia comunica l'adozione del modello e del codice etico ai propri fornitori identificati come sensibili a seguito dell'analisi dei rischi ai sensi del D. Lgs 231/2001 mediante inserimento di un'apposita informativa nei documenti contrattuali con rinvio al codice etico reso disponibile attraverso pubblicazione sui siti della Fondazione. Tra questi fornitori si considerano, a titolo non esaustivo, eventuali

consulenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in materia di tutela dei dati personali, in materia informatica, in materia amministrativa/contabile.

Per questi fornitori, nei documenti contrattuali, sono previste clausole di conoscenza ed accettazione dei principi contenuti nei documenti sopra citati e di rescissione in caso di violazione.

5 IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare (o sistema sanzionatorio) è descritto nell'Allegato n° 1 al presente Manuale.

Con riguardo alle segnalazioni Whistleblowing, la Fondazione, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, commina sanzioni disciplinari punibili con le sanzioni previste dal CCNL nei confronti di coloro che si rendano responsabili, fra l'altro, di:

- condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette e indirette, nei confronti del soggetto che abbia effettuato la Segnalazione;
- condotte di ostacolo o tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- violazioni delle misure poste a tutela della riservatezza del Segnalante;
- negligente gestione dei canali di Segnalazione;
- negligente verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- Segnalazioni infondate, caluniose o diffamatorie, nel caso di responsabilità penale del segnalante, accertata anche con sentenza non definitiva.

Si segnala, infine, che l'ANAC dispone di poteri sanzionatori che gli attribuiscono la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie amministrative che vanno da 10.000 a 50.000 euro nei confronti di tutti i soggetti che si rendano responsabili di violazioni del Decreto legislativo n.24/2023 .

6 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Modello di *CNOS-FAP Lombardia* è stato elaborato tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla stessa, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività di *CNOS-FAP Lombardia* denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

Si ritiene opportuno confermare che i principi di controllo di carattere generale considerati ed applicati con riferimento a tutte le attività e in particolare a quelle sensibili sono i seguenti:

Codice Etico: l'insieme dei principi che devono guidare tutte le attività aziendali e a cui bisogna ispirarsi in ogni circostanza

Protocolli: disposizioni interne e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Segregazione delle attività: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo.

Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno di *CNOS-FAP Lombardia* (si cita, ad esempio, il sistema delle procure).

Tracciabilità: verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile. Le registrazioni relative alle attività in argomento sono in parte gestite dal sistema informatico caratterizzato, tra l'altro, dai requisiti di affidabilità ed attendibilità ed i cui accessi sono coerenti con i ruoli e le responsabilità aziendali ed in parte in forma cartacea.

Sistema dei controlli: controlli di linea effettuati direttamente nell'ambito della gestione di ciascun processo e controlli di tipo preventivo, contestuale e consuntivo effettuati dalle funzioni a ciò preposte o da soggetti interni indipendenti o esterni alla Fondazione (rispettivamente controlli di secondo e terzo livello).

Formazione: *CNOS-FAP Lombardia* garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

7 AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Poiché il contesto dell'ente e l'ambito normativo sono in continua evoluzione, anche l'esposizione ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura deve essere periodicamente aggiornata. Negli aggiornamenti è opportuno tenere conto di fattori dinamici quali ad esempio:

- l'introduzione di nuove regole e normative con effetti sulla operatività della Fondazione;
- variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo e ai sistemi di deleghe e di procure.

La documentazione del modello di organizzazione, gestione e controllo è costituita da:

- questo documento (denominato anche "manuale del MOGC");
- gli allegati a questo documento;
- le procedure del modello.

Nella seguente tabella sono riportate le responsabilità di redazione, verifica e approvazione dei documenti citati. Il Modello può essere aggiornato e modificato previo parere / verifica dell'Organismo di Vigilanza.

Documento	Redazione	Verifica	Approvazione
Manuale del MOGC ed allegati	Responsabile sistema di gestione qualità di ente oppure consulente oppure esperto dello specifico argomento	Direttore di ente (richiede e documenta il parere OdV)	Consiglio Direttivo
Procedure e istruzioni di ente rilevanti per il D.lgs. 231/2001	Responsabile sistema di gestione qualità di ente oppure consulente oppure esperto dello specifico argomento	Responsabile sistema di gestione qualità di ente (richiede e documenta il parere OdV)	Direttore di ente/Rappresentante della Direzione per la qualità

Modifiche, integrazioni e variazioni a questo documento ed ai suoi allegati sono approvate dal Consiglio Direttivo, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Altri elementi utili in merito sono forniti nell'Allegato n° 4 di questo documento.

La parti modificate sono identificate mediante barra laterale posta sulla sinistra del testo variato.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto della Fondazione, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente documento deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle diverse funzioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza.

8 PARTE SPECIALE - Premessa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto, *CNOS-FAP Lombardia*, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto in cui

opera, ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, *CNOS-FAP Lombardia* ha dunque formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate indicate nelle relative parti speciali in un documento denominato "Mappa dei rischi".

Le suddette parti speciali sono state elaborate tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte da *CNOS-FAP Lombardia* stesso, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione. In considerazione di tali parametri, *CNOS-FAP Lombardia* ha considerato come rilevanti, e quindi ha sviluppato intere parti speciali, i seguenti "reati-presupposto" previsti dal Decreto:

- artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione),
- art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro),

Invece per quelli di seguito indicati *CNOS-FAP Lombardia*, pur non ritenendo di avere significativi rischi potenziali e conferma che valgono comunque come contrasto alla loro realizzazione i principi di controllo generali e specifici contenuti sia nei protocolli che nel Codice Etico e comunque quasi tutti richiamati **nella parte speciale "altri reati"**:

- art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati),
- art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) e art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146 (Reati transnazionali),
- art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento),
- art. 25-ter (Reati societari e corruzione tra privati),
- art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio),
- art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale),
- art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio),
- art. 25-nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore),
- art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria),
- art. 25-undecies (delitti contro l'ambiente),
- art. 25-duodecies (impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare).
- Art. 25-terdecies (Reato di Razzismo e Xenofobia).
- Art. 25-quaterdecies (reati di frodi sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di commessa);
- Art. 25-quinquiesdecies (reati tributari)

9. Parte Speciale: Reati contro la pubblica amministrazione

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, di seguito viene fornita una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli 24 e 25 del D. lgs. 231/01 ("*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*" e "*Concussione e corruzione*"), nonché delle astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie considerata.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver

distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317 c.p.) e Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D. lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale

comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per *CNOS-FAP Lombardia* o sia stato compiuto nell'interesse della Fondazione medesima).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Fondazione sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

L'art. 346 bis c.p. prevede la punibilità, oltre che del mediatore (1° co.), del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° co.), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno. La riforma dell'art. 346 bis c.p. comporta, pertanto, una **nuova incriminazione** rispetto a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità a fronte di una relazione vantata e asserita, ma **inesistente**. Questi, vittima di un comportamento decettivo, non era, infatti, punibile sotto l'art. 346 abrogato, mentre, con l'entrata in vigore della L. n. 3/2019, lo diviene ai sensi dell'art. 346 bis, 2° co.

Reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici.

Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità e quindi dal fornitore, dal subfornitore dal mediatore e dal rappresentante. Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto. Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello stato (art. 640 c.p.), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

L'articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 recita: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

L'articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 recita: Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

L'articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 recita: Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Gli articoli 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

9.1 Macro attività sensibili: rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

PROCESSO

I processi relativi ai rapporti contrattuali con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (per esempio contributi comunitari, regionali, ecc..) sono quelli relativi ai ricavi a seguito di prestazioni, riportati nella apposita sezione del conto economico.

Nella presente sezione della parte speciale vengono descritti i processi che si riferiscono alla contropartita di un servizio erogato a soggetti aventi diritto e ai quali gli enti stessi hanno assegnato una somma (dote) spendibile presso enti accreditati oppure al finanziamento diretto progetti (es. corsi, risorse strutturali).

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi:

- rapporti con il soggetto pubblico per la stipulazione della convenzione/dell'atto di adesione con eventuale negoziazione di specifiche tecniche e di clausole contrattuali;
- predisposizione della documentazione di supporto alla convenzione/all'atto di adesione;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di evidenza dei corsi di formazione, dei servizi al lavoro o di eventuali altri specifici progetti, redazione di elenchi dei partecipanti/utenti dei servizi al lavoro (identificazione e frequenza ai corsi) e trasmissione dei dati al soggetto pubblico, eventuale rendicontazione al soggetto pubblico / incasso delle "doti" o dei finanziamenti;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di contabilità per "commessa"
- gestione dei rapporti con il soggetto pubblico durante la realizzazione delle attività, compresi ispezioni/accertamenti.

SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- rapporti con il soggetto pubblico per la stipulazione della convenzione/atto di adesione con eventuale negoziazione di specifiche tecniche e di clausole contrattuali è responsabilità del Presidente o suo procuratore;
- predisposizione della documentazione di supporto alla convenzione/atto di adesione è responsabilità del Direttore della sede operativa e del Direttore di ente;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di evidenza dei corsi di formazione dei servizi al lavoro o di eventuali altri specifici progetti, redazione di elenchi dei partecipanti (identificazione e frequenza ai corsi) e trasmissione dei dati al soggetto pubblico, eventuale rendicontazione / incasso delle "doti" o dei finanziamenti è responsabilità del Direttore della sede operativa e del Direttore di ente;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di evidenza dei servizi al lavoro, stipula del PIP, elenco partecipanti (identificazione e frequenza dei servizi), eventuale rendicontazione / incasso delle "doti" è responsabilità di Direttore della sede operativa e del Presidente o suo procuratore;
- impostazione, gestione e controllo del sistema di contabilità per "commessa" è responsabilità del Direttore di ente con la collaborazione dei Direttori delle sedi operative;
- gestione dei rapporti con il soggetto pubblico durante la realizzazione delle attività, compresi ispezioni/accertamenti è responsabilità di Direttore della sede operativa, del Direttore di ente e del Presidente o suo procuratore.

REATI

- Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- Truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

- e. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- f. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- separazione dei compiti all'interno del processo, in particolare tra chi attiva la richiesta, chi predispose la documentazione e chi la presenta alla Pubblica Amministrazione;
- tracciabilità degli atti;
- svolgimento delle trattative/ gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte di due o più responsabili;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività per conto o a supporto della Fondazione, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice Etico.

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (cfr. Allegato n° 2 al presente Manuale).

SISTEMA AUTORIZZATIVO

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale in tal senso. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, è stata accettata per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Il sistema di deleghe e di procure è caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la tracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte a fronte di delega, consentendo comunque la gestione efficiente delle attività associative.

Ai soli fini di cui al presente modello organizzativo la «delega» è un atto interno di attribuzione di compiti e la «procura» un atto unilaterale con il quale viene conferito ad un soggetto il potere di rappresentanza.

Ai responsabili cui, per lo svolgimento dei loro incarichi, si vogliono attribuire poteri di rappresentanza viene rilasciata apposita procura con poteri adeguati e coerenti con i compiti e le funzioni assegnati per delega.

In generale il sistema delle deleghe prevede che:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;
- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con le necessità dell'attività;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione e ai compiti conferiti, nei limiti segnati dalle regole che disciplinano la fondazione e dalle norme del diritto civile.

In generale il sistema delle procure prevede che:

- le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega;
- le procure individuino e delimitino i poteri conferiti;
- le procure siano assegnate, tranne diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, a Salesiani ovvero a professionisti per l'espletamento di incarichi professionali per l'esecuzione dei quali sia indispensabile il rilascio di specifica procura.

CODICE ETICO

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nei paragrafi 7 ("Omaggi, regalie e altre utilità") e 8 ("Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione") del Codice Etico.

Per la specifica attività qui considerata, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali che si intendono estesi anche a eventuali terzi fiduciari.

a. Devono essere osservate le regole espresse nel Codice Etico con particolare riferimento al divieto di:

- promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro famigliari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi della Fondazione;
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere autorizzazioni / concessioni / certificazioni da parte di enti pubblici, anche comunitari;

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Fondazione.
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

b. I rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza, italiane o comunitarie, sono improntati alla massima collaborazione, trasparenza e correttezza.

La Fondazione dà piena e scrupolosa attuazione agli adempimenti nei confronti delle predette Autorità e collabora attivamente nel corso delle attività ispettive.

c. Tutte le azioni e le operazioni della Fondazione vengono adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

d. La Fondazione generalmente non effettua spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza potrebbero configurare una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, si potrebbe commettere il reato di corruzione. La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti per ottenerne favori. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal Presidente o suo procuratore.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Responsabili delle Funzioni interessate al rilascio di autorizzazioni/concessioni/accreditamento da parte della Pubblica Amministrazione devono comunicare, per quanto di competenza e con periodicità semestrale, quanto segue (oltre alle informazioni che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

1. elenco provvedimenti ottenuti/ rilasciati dalla Pubblica Amministrazione;
2. informativa sui controlli svolti da parte degli organi di controllo in materia.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza accede, in qualunque momento, agli archivi delle funzioni che intervengono nei processi potenzialmente interessati dai reati e verifica:

- il procedimento seguito;
- la presenza della documentazione a supporto delle singole fasi dei processi;
- il rispetto delle responsabilità definite.

SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità all'Allegato n° 1 al presente Manuale.

9.2 Macro attività sensibili: contributi e finanziamenti erogati dallo stato, dalle regioni, da enti locali, dall'Unione Europea, da fondi interprofessionali per la formazione e per i servizi al lavoro

PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per acquisire e gestire i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti concessi da soggetti pubblici anche attraverso bandi di gara e trattative private.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle fonti di finanziamento di cui si può beneficiare;
- predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria;
- sottomissione della documentazione per partecipare a bandi / trattative;
- eventuale approvazione della richiesta ed emanazione del provvedimento di concessione o stipula del contratto/atto di adesione;
- attuazione del piano ed eventuale rendicontazione dei costi di progetto;
- acquisizione e gestione del finanziamento (a titolo di acconto e/o saldo);
- liquidazione dei soggetti partecipanti;
- verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente finanziatore.

SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- individuazione delle fonti di finanziamento di cui si può beneficiare è responsabilità del Direttore di ente e dei Direttori delle sedi operative;
- predisposizione della documentazione relativa alla richiesta/istruttoria è responsabilità dei Direttori delle sedi operative e del Direttore di ente;
- eventuale approvazione della richiesta ed emanazione del provvedimento di concessione o stipula del contratto/atto di adesione è responsabilità del Presidente o suo procuratore;
- attuazione del piano e rendicontazione dei costi di progetto è responsabilità di Direttori delle sedi operative e del Direttore di ente;
- acquisizione del finanziamento (a titolo di acconto e/o saldo) è responsabilità del presidente o suo procuratore;
- gestione del finanziamento è responsabilità di Direttori delle sedi operative e del Direttore di ente;
- liquidazione dei soggetti partecipanti (quando CNOS-FAP Lombardia è il "capofila"): Presidente o suo procuratore;
- verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente finanziatore: è responsabilità dei Direttori delle sedi operative, del Direttore di ente, e del Presidente o suo procuratore.

REATI

- a.** Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- b.** Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c.** Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)
- d.** Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)
- e.** Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)
- f.** Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa su due elementi qualificanti: da un lato, la separazione formalizzata di ruolo fra gli attori del processo e, dall'altro, l'effettuazione di specifiche attività di riscontro degli avanzamenti progettuali.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono rappresentati dall'esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:

- predisposizione della richiesta di finanziamento e della relativa documentazione;
- presentazione della richiesta di finanziamento;
- definizione, per ogni progetto, delle regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione;
- realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
- collaudo delle realizzazioni o certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni;
- predisposizione dei rendiconti dei costi;
- riconciliazione fra dati tecnici ed amministrativi e connessa verifica di finanziabilità delle spese esposte;
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative.

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (cfr. Allegato n° 2 al presente Manuale).

SISTEMA AUTORIZZATIVO

Tutti coloro che intrattengono rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale in tal senso. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, viene accettata dal destinatario per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

CODICE ETICO

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nei paragrafi 7 ("Omaggi, regalie e altre utilità") e 8 ("Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione") del Codice Etico.

Per la specifica attività qui considerata, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali che si intendono estesi anche a eventuali terzi fiduciari.

- a.** Devono essere osservate le regole espresse nel Codice Etico con particolare riferimento al divieto di:
- promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro familiari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi della Fondazione;
 - promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
 - promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
 - produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Unione Europea;
 - destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
 - accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Fondazione;

- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

b. Tutte le azioni e le operazioni della Fondazione devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con periodicità semestrale devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (oltre a quelle che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

- Elenco finanziamenti/contributi ottenuti nel periodo rilevante con relativo importo;
- Risultanze delle verifiche/ispezioni della Pubblica Amministrazione competente.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità all'Allegato n° 1 al presente Manuale.

9.3 Macro attività sensibili: adempimenti fiscali/tributari

PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalla legge in relazione agli adempimenti fiscali e tributari, accertamenti fiscali e relative ispezioni, nonché rappresentanza di *CNOS-FAP Lombardia* presso qualsiasi organo tributario amministrativo e giurisdizionale.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- verifica degli importi da versare (sulla base delle risultanze contabili e della determinazione del calcolo delle imposte);
- approvazione delle deleghe di pagamento;
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
- invio (prevalentemente telematico) delle dichiarazioni;
- visite ispettive (eventuali).

SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- predisposizione della dichiarazione dei redditi e determinazione dell'imponibile tassabile è responsabilità del Direttore di ente con la collaborazione dell'ufficio Personale e dell'ufficio Amministrazione e contabilità;
- invio telematico della dichiarazione dei redditi è responsabilità dell'ufficio Amministrazione e contabilità;
- calcolo, versamento e predisposizione delle dichiarazioni IVA è responsabilità dell'ufficio Amministrazione e contabilità
- versamento delle ritenute d'acconto è responsabilità dell'Ufficio Personale.

REATI

- a.** Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- b.** Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c.** Istigazione alla corruzione in atti giudiziari (Artt. 319-ter/322 c.p.)
- d.** Reati tributari

ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- tracciabilità degli atti;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte di due o più responsabili in maniera congiunta.

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato n° 2 al presente Manuale).

SISTEMA AUTORIZZATIVO

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, viene accettata dal destinatario per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

CODICE ETICO

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nei paragrafi 7 ("Omaggi, regalie e altre utilità") e 8 ("Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione") e nel paragrafo 14 (Gestione contabile e amministrativa) del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

a. Devono essere osservati le regole espresse nel Codice Etico, con particolare riferimento al divieto di:

- promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro famigliari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi della Fondazione;
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Fondazione.
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

b. Tutte le azioni e le operazioni della Fondazione devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare *ex post* il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con periodicità semestrale devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (oltre a quelle che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

- informativa sulle eventuali cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità relativi alle dichiarazioni fiscali;
- elenco dei professionisti cui sono stati affidati gli incarichi;
- esito delle verifiche da parte delle competenti Autorità.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità all'Allegato n° 1 al presente Manuale.

9.4 Macro attività sensibili: personale (adempimenti previdenziali e assistenziali)

PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi, in relazione ai trattamenti previdenziali ed assicurativi del personale dipendente e dei collaboratori, e la relativa disciplina sanzionatoria.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- determinazione degli importi da versare (sulla base delle retribuzioni e dei compensi) e predisposizione delle dichiarazioni prescritte dalla legge (DM10, F24, ecc.);
- approvazione delle dichiarazioni per gli Enti;
- invio (prevalentemente telematico) dei moduli e versamento dei relativi importi;
- visite ispettive (eventuali).

SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- calcolo, versamento dei contributi previdenziali e delle trattenute fiscali in qualità di sostituto d'imposta è responsabilità Direttore di ente con la collaborazione dell'Ufficio Personale ;
- predisposizione della documentazione di supporto attività di cui sopra è responsabilità del Direttore di ente con la collaborazione dell'Ufficio Personale.

REATI

- a. Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- b. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c. Truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- d. Traffico di influenze illecite (Art 346 bis c.p.)

ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa su due elementi qualificanti: la formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e la tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- verifica di conformità fra dati forniti dai sistemi di amministrazione e dati dichiarati;
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo.

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato n° 2 al presente Manuale).

SISTEMA AUTORIZZATIVO

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, è stata accettata per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

CODICE ETICO

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nei paragrafi 7 ("Omaggi, regalie e altre utilità") e 8 ("Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione") del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

a. Devono essere osservati le regole espresse nel Codice Etico, con particolare riferimento al divieto di:

- promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro familiari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi della Fondazione;
- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere certificazioni / autorizzazioni / agevolazioni / sovvenzioni / o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Unione Europea;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Fondazione;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

b. Tutte le azioni e le operazioni della Fondazione devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con periodicità semestrale devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (oltre a quelle che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

- informativa sui controlli svolti da parte di Organismi terzi (per esempio INPS, INAIL, ecc).

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità all'Allegato n° 1 di questo Manuale.

9.5 Macro attività sensibili: accreditamento

PROCESSO

Il processo si riferisce alle attività svolte per ottenere l'Accreditamento da parte della Regione Lombardia o altri soggetti accreditanti in conformità alle prescrizioni dagli stessi emanate.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- acquisizione delle delibere del soggetto accreditante;
- verifica delle prescrizioni contenute e delle eventuali necessità di acquisizione/predisposizione di documenti o di acquisizione di requisiti non disponibili da parte di *CNOS-FAP Lombardia*;
- verifica finale del possesso di tutti i requisiti;
- trasmissione telematica o cartacea della documentazione al soggetto accreditante;
- ottenimento dell'accREDITAMENTO
- eventuali ispezioni dell'ente accreditante;

- mantenimento dei requisiti essenziali per l’accreditamento ed eventuale adeguamento a nuovi requisiti.

SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- acquisizione delle delibere del soggetto accreditante è responsabilità del Direttore di ente o dei Direttori delle sedi operative;
- verifica delle prescrizioni contenute e delle eventuali necessità di acquisizione/predisposizione di documenti o di acquisizione di requisiti non disponibili da parte di *CNOS-FAP Lombardia* è responsabilità dei Direttori delle sedi operative e del Direttore di ente in funzione dei rispettivi ambiti operativi;
- verifica finale del possesso di tutti i requisiti è responsabilità del Direttore di ente;
- trasmissione telematica o cartacea della documentazione al soggetto accreditante è responsabilità del Presidente o suo procuratore;
- eventuali ispezioni dell’ente accreditante è responsabilità del Direttore di ente e dei Direttori delle sedi operative;
- mantenimento dei requisiti essenziali per l’accreditamento ed eventuale adeguamento a nuovi requisiti è responsabilità del Direttore di ente e dei Direttori delle sedi operative.

REATI

- a.** Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- b.** Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- c.** Truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- d.** Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- e.** Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:

- separazione dei compiti all’interno del processo, in particolare tra chi attiva la richiesta, chi predispone la documentazione e chi la presenta alla Pubblica Amministrazione;
- tracciabilità degli atti;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività per conto o a supporto della Fondazione, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati con il Codice Etico.

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell’organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (cfr. Allegato n° 2 al presente Manuale).

SISTEMA AUTORIZZATIVO

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dotati di delega formale in tal senso. La delega risulta da atto scritto indicante data certa, è stata accettata per iscritto, attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l’autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Il sistema di deleghe e di procure è caratterizzato da elementi di sicurezza che garantiscano la tracciabilità e l'evidenza delle operazioni svolte a fronte di delega, consentendo comunque la gestione efficiente delle attività associative.

CODICE ETICO

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nei paragrafi 7 ("Omaggi, regalie e altre utilità") e 8 ("Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione") del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali.

- a.** Devono essere osservati le regole espresse nel Codice Etico, con particolare riferimento al divieto di:
- promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore ovvero qualsiasi utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio e a loro famigliari che possono influenzare l'indipendenza di giudizio e comunque favorire gli interessi della Fondazione;
 - promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
 - promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella scelta di consulenze, nella comunicazione di informazioni e documenti;
 - produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere certificazioni / autorizzazioni / agevolazioni / sovvenzioni / o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Unione Europea;
 - destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
 - accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Fondazione;
 - alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

b. Tutte le azioni e le operazioni della Fondazione devono essere adeguatamente registrate e deve essere possibile verificare ex post il processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con periodicità semestrale devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (oltre a quelle che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

- esito delle eventuali verifiche della Regione Lombardia relative all'iter di accreditamento o alla sorveglianza sull'accREDITAMENTO.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.

SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni in conformità all'Allegato n° 1 di questo Manuale.

10 – Parte Speciale: reati contro la vita e l'incolumità individuale

Per quanto concerne la presente *Parte Speciale* si precisa che l'approccio metodologico utilizzato è stato sviluppato in relazione ai fattori di rischio propri di ogni Centro/sede operativa, al fine di poterli identificare, valutare e controllare.

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto, modificato in seguito dal nuovo T.U. Sicurezza (D. lgs. n. 81/08), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto per l'applicazione del D. lgs. 231/01 sono stati annoverati quindi anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p.

(omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589, 590, 583 c.p.), sono così espressi.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p; il delitto:

- *è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;*
- *è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;*
- *è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."*

L'estensione della responsabilità dell'Ente anche ai sopraelencati reati richiede un'analisi specifica, finalizzata a coordinare il Modello con le disposizioni normative a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e delle procedure operative e gestionali attuate dal *CNOS-FAP Lombardia* in conformità alle norme, leggi e regolamenti che regolano il settore in cui opera .

L'analisi, dunque, si è focalizzata sull'individuazione della attività sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/01, sull'efficacia del processo di valutazione dei rischi e sulla valutazione dell'effettiva attuazione di tale processo.

Per l'individuabilità della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'omicidio colposo, è sufficiente che sussista legame causale tra la violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 del codice penale. Occorre, inoltre, che sia stata posta in essere una condotta antigiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La terminologia adoperata dal codificatore («norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), è riferibile, peraltro, non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Prima tra tali norme è, allora, quella posta dall'art. 2087 cod. civ., che istituisce il generalissimo principio dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro, per tali intendendosi sia l'integrità fisica che la personalità morale dei prestatori di lavoro; tale norma, infatti, ha carattere sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro ed importa l'inadempimento del dovere di sicurezza, non soltanto quando non si attuino le misure specifiche imposte tassativamente dalla legge, ma pure quando non si adottino, in mancanza di queste o nell'ipotesi della loro inadeguatezza rispetto all'evoluzione della tecnica ed al progresso scientifico, i mezzi comunque idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

In relazione all'attività svolta da *CNOS-FAP Lombardia* l'art. 2 comma 1 lett. a) D. Lgs. 81/08 (Definizioni) equipara al lavoratore, oltre al "soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro", anche "l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione".

Il Modello, pertanto, tiene conto:

- delle risultanze del "Documento di Valutazione dei Rischi" redatto ai fini del D. Lgs 81/08 presso ciascuna Sede operativa;
- delle linee guida e formalizzazione del processo di valutazione dei rischi (che include l'attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro);
- delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei rischi (che prevede anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano rilevate situazioni di non conformità).

10.1. Macro attività sensibili: gestione della struttura di governo delle attività di sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro

PROCESSO

Il processo è relativo alle attività di indirizzo e di pianificazione per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

SOGGETTI ATTIVI DEL PROCESSO

Le fasi in cui si articola il processo come sopra delineato sono svolte dai seguenti soggetti / unità organizzative:

- attribuzione di deleghe in materia di sicurezza è responsabilità del Presidente (Rappresentante Legale);
- impostazione, gestione e controllo del sistema di evidenza dei corsi di formazione in materia di sicurezza, elenco partecipanti (identificazione e frequenza ai corsi) è responsabilità di ciascun Direttore delle sedi operative;
- gestione delle verifiche, ispezioni/accertamenti è responsabilità di ciascun Direttore delle sedi operative.

REATI

- a. Omicidio o lesioni colpose (Artt. 589/590 c.p. in combinato disposto con normativa di settore)
- b. Malversazione ai danni dello Stato (Art. 316 bis c.p.)
- c. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)
- b. Corruzione attiva (Artt. 321/318/319 c.p.)
- c. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)
- d. Truffa aggravata ai danni dello Stato (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa su:

- Definizione delle Responsabilità come previsto dalla legislazione vigente;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): rappresenta la sintesi delle attività periodiche di individuazione e valutazione dei rischi, di analisi delle procedure operative e di sicurezza approvate da *CNOS-FAP Lombardia*; il DVR contiene:
 - l'identificazione dei pericoli;
 - la determinazione dei rischi associati ai pericoli di cui al punto a.;
 - definizione di misure di prevenzione a fronte dei rischi individuati;
 - l'identificazione del livello del rischio residuo;
 - i criteri di valutazione adottati;
 - le modalità per il controllo dei rischi.
 - il processo di manutenzione delle attrezzature e degli impianti
 - riunione periodica per la verifica annuale del funzionamento del Sistema di Prevenzione e per la definizione di eventuali piani di miglioramento.

SISTEMA ORGANIZZATIVO

Le aree di responsabilità sono formalmente attribuite in base al sistema di deleghe e procure così come riportate e raccolte nel documento illustrativo dell'organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (cfr Allegato n° 2 del presente Manuale e organigramma per la sicurezza disponibile presso ogni sede).

SISTEMA AUTORIZZATIVO

La delega di funzioni rispetta le seguenti caratteristiche:

- risulta da atto scritto recante data certa;
- il delegato possiede tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuisce al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- è accettata dal delegato per iscritto;
- è pubblica.

Le responsabilità sono così ripartite:

- il Datore di Lavoro è il Presidente o chi da lui nominato;

- i Direttori delle sedi operative sono individuati e nominati dal Presidente o suo procuratore come Dirigenti per la sicurezza;
- all'interno di ciascun Centro il Direttore di sede ha nominato i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, la squadra di Primo Soccorso e la squadra Antincendio.

CODICE ETICO

Le norme di comportamento di specifico riferimento sono quelle contenute, tra l'altro, nel paragrafo 1 (Principi del Codice Etico), nel paragrafo 5 (Tutela della sicurezza e dei luoghi di lavoro) e nel paragrafo 13 (Tutela dell'ambiente) del Codice Etico.

Per la specifica attività svolta, si richiamano in particolare i seguenti obblighi comportamentali:

- la Fondazione si attiva, principalmente con misure preventive, per preservare la salute e la sicurezza delle risorse umane, nonché per proteggere tutte le risorse aziendali;
- ogni dipendente/collaboratore deve contribuire alla buona gestione della Sicurezza e della Salute, operando sempre nel rispetto della normativa vigente, e non deve sottoporre gli altri dipendenti/collaboratori a rischi che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica;
- la Fondazione si impegna inoltre:
 - a svolgere in maniera continua le proprie attività di prevenzione;
 - a mantenere nel tempo la conformità delle proprie attività a leggi, regolamenti e prescrizioni regionali, nazionali ed internazionali;
 - a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni, mediante la definizione di obiettivi e programmi, tenendo conto delle caratteristiche dei collaboratori interni ed esterni all'organizzazione, dell'evoluzione delle leggi, delle opportunità tecniche e del contesto economico;
 - a sviluppare e diffondere la cultura della protezione e della prevenzione in tutto il personale, collaboratori e fornitori, in modo tale da renderli coscienti dell'importanza di gestire tali aspetti come parte integrante delle proprie attività;
 - a prevenire gli incidenti utilizzando e/o costruendo impianti secondo le norme di sicurezza ed anche sviluppando e mantenendo piani e procedure per fronteggiare comunque le possibili emergenze in collaborazione con gli appositi servizi, le autorità competenti e la comunità locale;
 - a rivedere periodicamente la propria politica in materia di sicurezza e ambiente, per mantenerla attuale e coerente alle norme;
 - ad adottare misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e degli studenti, pronto soccorso e gestione dell'emergenza.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con periodicità prestabilita, da parte dell'RSPP e/o del Datore di Lavoro, devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni (oltre a quelle che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno richiedere):

- redazione/aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DVR), con indicazione delle caratteristiche / modifiche sostanziali:
 - in presenza ed individuazione di nuovi rischi;
 - a seguito di significativi cambiamenti nell'organizzazione;
 - ogni volta che è avviata un'azione correttiva o preventiva;
 - a seguito di infortuni.
- redazione/approvazione di ogni nuova procedura/protocollo aziendale, con indicazione delle caratteristiche sostanziali della procedura/protocollo.
- flussi informativi in merito all'attività di controllo effettuata dai delegati del datore di lavoro;
- piano di implementazione/verifica del programma di controlli sulla corretta attuazione delle procedure per la prevenzione e controllo dei rischi;
- il programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle procedure di cui all'Allegato n° 4 al presente Manuale.

SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare prevede anche l'irrogazione di sanzioni, in conformità a quanto previsto dall'Allegato n° 1 al presente Manuale.

11 – Parte Speciale: altri reati contemplati nel D. Lgs.231/2001

In questa sezione sono trattate le famiglie di reati "231" di parziale applicabilità a *CNOS-FAP Lombardia*.

Tra quelli dettagliatamente previsti con rimando agli articoli del Codice penale, solo alcuni sono astrattamente prevedibili. Comunque per tutti, astrattamente prevedibili o meno, valgono a contrasto i principi generali di controllo e le prescrizioni interne della Fondazione.

11.1 – Reati contro il patrimonio

Tra i delitti contro il patrimonio commessi mediante frode rientrano i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La repressione e la prevenzione di questi reati assumono particolare rilevanza nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Nell'individuare i reati di cui si tratta si deve perseguire l'obiettivo di indurre gli organi, i membri, i dirigenti, i dipendenti e, in generale, tutti i collaboratori dell'ente ad adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal modello organizzativo al fine di evitare, nell'agire dell'ente o nell'occasione del suo agire, l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con l'intento di prevenire il verificarsi dei seguenti reati, il cui comune presupposto è quello dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre.

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest'ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- partecipazione ad uno degli atti suindicati, associazione per commettere tale atto, tentativo di perpetrarlo, nonché il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati sopra elencati:

- è stato adottato un meccanismo di autorizzazione interna in materia di spese correnti ed investimenti;
- sono state adottate misure preventive di separazione dei compiti soprattutto in materia di selezione di consulenti e fornitori;
- è stato adottato un sistema formale di deleghe e procure.
- sono state definite regole interne in materia di incassi e pagamenti con particolare riferimento all'uso di denaro contante

11.2 – Delitti informatici

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici, di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. La norma, peraltro, non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente. La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 547, in tema di criminalità informatica, che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, reato punito dall'art. 635 del codice penale, in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso.

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- utilizzo dei sistemi informatici
- accesso abusivo ai sistemi della Pubblica Amministrazione, nel caso della Fondazione ci si riferisce in particolare all'accesso ai portali della Regione Lombardia o ad essi collegati e ad adempimenti quali: comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti per via informatica.

In relazione ai principali processi sensibili sopra individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati sopra elencati tramite l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dall'ente:

- è stato adottato il documento programmatico sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 presso ciascun Centro/sede operativa procedendo anche alle relative nomine così definite:
 - il Titolare del Trattamento è il Presidente;
 - i Direttori di ciascun centro vengono nominati dal Presidente come Responsabili del Trattamento dei dati;
 - insegnanti, segreterie, consiglieri, catechisti vengono nominati da ciascun Direttore Incaricati per il Trattamento dei dati;

- sono state adottate misure preventive sui sistemi informatici volte a limitare l’accesso ai sistemi informativi e a siti Internet potenzialmente a rischio in particolare è fatto divieto di:
 - consentire l'accesso ai server a persone non autorizzate;
 - alterare, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso;
 - cedere a Terzi le proprie credenziali di autenticazione;
 - danneggiare i sistemi informatici;
 - predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà.
- è fatto obbligo di:
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
 - effettuare un costante monitoraggio dell’integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l’accesso a sistemi informatici di proprietà o di Terzi;
 - assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

11.3 – Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere per commettere i reati di cui all’art. 416 n.6 cod. pen.

In base alla prima parte dell’art. 416 cod. pen. l’associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell’associazione.

Associazione per delinquere commi da 1 a 5 (art. 416 cod. pen.)

L’associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell’associazione.

Nelle ipotesi sopra elencate la responsabilità amministrativa dell’ente si riferiva all’associazione finalizzata alla commissione di specifici reati. In questo caso, si colpisce, seppure con sanzioni amministrative di minor entità, l’associazione per delinquere diretta alla generalità dei reati.

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l’occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- rapporti con i fornitori;
- rapporti con i clienti;
- rapporti con partners commerciali / consulenti in particolare nel caso di costituzione di ATI o ATS che possono costituire anche “veicoli” di influenze nei confronti della P.A. ;

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati:

- è stato adottato un meccanismo di autorizzazione interna in materia di accordi contrattuali, spese correnti ed investimenti;
- sono state adottate misure preventive di separazione dei compiti;
- è stato adottato un sistema formale di deleghe e procure.

11.4 – Delitti in violazione del diritto d’autore

Reati previsti dagli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia di diritto d’autore).

Compie i reati previsti della legge sul diritto d'autore:

- 1) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- 2) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore;
- 3) chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- 4) chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- 5) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- 6) chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore;

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- utilizzo dei dispositivi informatici;
- riproduzione di materiale didattico.

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati:

- sono state adottate misure preventive di separazione dei compiti;
- è stata predisposta una specifica procedura per l'uso delle risorse informatiche e di rete;
- sono state inserite specifiche regole contrattuali sulla predisposizione di materiali da parte dei docenti.

11.5 – Delitti contro l'ambiente

I reati-presupposto contemplati dall'art. 25-undecies del D. lgs. 231/2001 sono previsti dal codice penale e da leggi speciali, in particolare dal D. lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale") e dai nuovi articoli del codice penale (VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente"); riguardano le seguenti fattispecie che potenzialmente potrebbero interessare la Fondazione:

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett a] e b], 3, 4, 5 e 6 D. lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 co. 4 secondo periodo D. lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D. lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1 e 2 D. lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti mediante il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 260-bis co. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo D. lgs. 152/2006);

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l'occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- *Generazione, gestione e smaltimento rifiuti*

Il controllo delle autorizzazioni ambientali e degli altri titoli abilitativi richiesti dalla legge per la gestione dei rifiuti deve riguardare tutti i soggetti della filiera (trasportatore, intermediario/commerciante, impianto di destinazione intermedio o finale), indipendentemente dall'utilizzo di servizi di intermediazione da parte di operatori specializzati.

I contratti relativi alla gestione dei rifiuti devono in ogni caso vincolare i fornitori:

- all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
- al rispetto dei principi etici espressi dal Codice di Condotta;
- a comunicare tempestivamente qualsiasi vicenda modificativa, sospensiva od estintiva dei titoli abilitativi, richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività;
- a sottoporsi, su richiesta, ad audit di seconda parte;
- ad adottare procedure di selezione e qualificazione dei subappaltatori;
- a richiedere al committente la preventiva approvazione al subappalto;
- il divieto di più di un livello di subappalto.

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati:

- sono state adottate misure preventive di separazione dei compiti;
- è stata predisposta una specifica procedura per la generazione, gestione e smaltimento dei rifiuti;
- sono state inserite specifiche regole contrattuali;

11.6 – Delitti societari / corruzione tra privati

Reati previsti dagli articoli 2621, 2621 ter, 2622, 2624, 2625, 2627, 2629, 2632, 2633, 2635, 2635 bis, 2636, 2637 e 2638 c.c.

In particolare con l'introduzione dell'articolo 2621-ter codice civile è stata introdotta l'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio.

Di seguito ci riferiamo in particolare al reato di corruzione tra privati che si configura quando gli Amministratori, i Direttori, i dirigenti preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocumento alla Fondazione.

Alla riformulazione dell'art. 2635 c.c. (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), contestualmente inserito nell'art. 25 ter del DLgs. 231 come reato di corruzione tra privati, ha fatto seguito il D.lgs n. 38 del 15 marzo 2017 che ha potenziato il contrasto al reato dianzi citato allargando la platea dei soggetti che possono commetterlo e introducendo nel codice civile anche il reato di "istigazione alla corruzione tra privati" - art. 2635 bis. - anch'esso aggiunto all'art. 25ter del D.Lgs. 231/2001. Il decreto n. 38 ha altresì previsto la possibilità di irrogare le sanzioni interdittive per i reati di "Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati".

Processi ed eventi sensibili

Tutte le operazioni di natura straordinaria (acquisto e cessione partecipazioni, acquisto e cessione di ramo d'azienda, acquisto e vendita di cespiti, etc.) devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni normative in materia, dei regolamenti interni e devono essere basate su valutazioni economico-patrimoniali eventualmente asseverate da terzi se significative e comunque ratificate dal comitato Direttivo.

La definizione e gestione di accordi economici significativi con terzi deve essere trasparente e tracciabile anche attraverso la disponibilità di varia documentazione (preventivi, calcoli di convenienza economica, etc.) atti a provare la correttezza dell'operato e la congruità dell'iter decisionale e approvativo.

11.7 – Impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno è irregolare

Reato previsto dal D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, art. 2, comma 1

Per “l’impiego di lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno” occorre rilevare che la fattispecie potrebbe realizzarsi in quanto la presenza di tali soggetti nell’organico della Fondazione è concretamente ipotizzabile.

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l’occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- *Processo Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi e collaboratori professionali (incluse consulenze e prestazioni professionali)*
- *Processo Selezione e gestione del personale dipendente, amministratori, dirigenti altri lavoratori, etc.)*

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati si sono realizzati i seguenti presidi:

- la raccolta organizzata e l’archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all’identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni attive e passive, anche al fine di consentirne un’agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.
- un adeguato processo di selezione di Amministratori e Dirigenti.
- un adeguato processo di selezione dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo con una specifica attenzione alla precisa individuazione dei soggetti che necessitano del permesso di soggiorno, alla validità della relativa documentazione e alla tempestiva rilevazione delle scadenze di detti permessi.

11.8 – Delitti contro la personalità individuale

Reato previsto dall’ art. 609 undecies cod. penale

L’attività della Fondazione è fortemente connotata dalla presenza di minori. In particolare di seguito si fa riferimento al reato di “Adescamento di minori” introdotto nel novero dei reati “231” (aggiunto all’art. 25 quinquies) con D.L. 4 marzo 2014 n° 39.

Processi ed eventi sensibili

Può presentarsi l’occasione della commissione dei reati contemplati dalla normativa, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- *Processo Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi e collaboratori professionali (in particolare consulenze e prestazioni professionali impiegate nell’attività formativa)*
- *Processo Selezione e gestione del personale dipendente, amministratori, dirigenti, altri lavoratori, etc.)*

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati si sono realizzati i seguenti presidi:

- la raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni attive e passive, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.
- un adeguato processo di selezione di Amministratori e Dirigenti.
- un adeguato processo di selezione dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo.

Reato presente all'art. 603 – bis del Codice Penale

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, rappresenta un nuovo emblematico esempio dell'incessante estensione dei reati presupposto della Responsabilità 231. Ha infatti introdotto il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» nel novero delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01.

Il delitto de quo è stato inserito nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale. L'illecito dell'ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

L'attuale art. 603-bis del codice penale previsto con il recentissimo d.l.l. C 4008 recita:

«Art. 603-bis. – (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Processi ed eventi sensibili

L'attività dell'Ente né intermedia né utilizza manodopera secondo le modalità indicate dall'articolo in oggetto. Comunque valgono gli stessi presidi sopra citati.

11.9 – Reati Tributari

Dopo l'inserimento dei reati tributari nel D. lgs. 231/2001 si può affermare che per enti e aziende a cui si applica la legge dianzi citata, si è attuata la “chiusura del cerchio” in termini organizzativi in quanto ora nessuna area funzionale del sistema azienda può ritenersi esclusa o considerarsi tangente alla responsabilità amministrativa degli enti. L'area specifica della fiscalità aziendale, generalmente area specialistica collocata nella Direzione Finanza & Amministrazione che spesso si avvale di specialisti esterni, è ora “soggetto” direttamente responsabile della realizzazione di un potenziale reato “231” e non più solamente “eventuale” concorrente alla commissione di reati concepiti e realizzati in altre aree funzionali.

Sostanzialmente, occorre integrare nell'analisi dei rischi specifici già individuati nei processi / attività relativi ai reati societari, riciclaggio e autoriciclaggio, le ulteriori attività che si collocano tra l'output del processo di chiusura del bilancio di verifica di contabilità generale e il successivo calcolo delle imposte correnti, anticipate e differite e la compilazione della dichiarazione dei redditi supportata dalla riconciliazione tra utile civilistico e fiscale.

L'area trattata nella presente Parte Speciale è fortemente radicata nella materia societaria e amministrativa e in tutti i processi che “trasformano” i risultati delle attività operative in transazioni economiche e registrazioni contabili. Sostanzialmente origina dai cicli attivo e passivo o da attività straordinarie e si

conclude con il calcolo delle imposte, la registrazione di debiti / crediti fiscali e la compilazione della dichiarazione dei redditi completa di variazione in aumento o diminuzione.

La presente Parte Speciale quindi tratta dei reati tributari così come individuati dall'articolo 25-*quinquesdecies* inserito per la prima volta nel Decreto Legislativo "231" (Legge 19 dicembre 2019, n.157) successivamente integrato (D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75) per il recepimento della normativa comunitaria (PIF) a protezione degli interessi finanziari della Unione europea.

Il dispositivo normativo

1.1 In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (**disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Legge 19 dicembre 2019, n.157

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, 24/7/2020 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1.2 Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

1.3 Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Quanto sopra indica le fattispecie penali; per quanto riguarda le rispettive condotte rilevanti è opportuno precisare quanto segue sempre riferito al D.Lgs. 74/2000:

Legge 19 dicembre 2019, n.157

rif. a) - b) :

... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

rif. c):

... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

rif d) - e):

"...chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti".

rif. f)

"... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

rif. g)

"...chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila".

D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75

rif. a)

“...chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni”.

rif. b)

“...chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”.

rif. c)

“...chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti e/o crediti inesistenti, per rispettivi importi annui superiori a cinquantamila euro.

Processi ed eventi sensibili

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati tributari ivi richiamati sono ritenute le seguenti:

- ✓ **Gestione della fiscalità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali**
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
- ✓ **Gestione delle attività commerciali**
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- ✓ **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- ✓ **Gestione dei rapporti con partner commerciali**
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- ✓ **Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio**
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- ✓ **Gestione delle operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie**
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- ✓ **Gestione delle note spese e spese di rappresentanza**
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- ✓ **Gestione dei rapporti tra enti del Gruppo**
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

In relazione ai principali processi sensibili su individuati, al fine di prevenire la potenziale commissione di alcuni dei reati si sono realizzati i seguenti presidi:

- la raccolta organizzata e l'archiviazione dei documenti ricevuti, dei documenti interni finalizzati all'identificazione, dei contratti stipulati e delle relative fatturazioni attive e passive, anche al fine di consentirne un'agevole consultazione sia da parte degli organi interni preposti al controllo che da parte di enti ed istituzioni esterne.
- per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti societari una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - a) l'agevole registrazione contabile;
 - b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Assumono centralità per questa tipologia di reato sia le funzioni interne che esercitano il controllo amministrativo delle attività operative (svolte "in-house" o affidate in "outsourcing") sia le attività di controllo indipendente affidate a Sindaci e/o Revisori; assume quindi rilevanza:

- l'esistenza di un livello accettabile di controllo interno
- l'esistenza di Organismi di controllo societario
- L'esistenza di un dettagliato piano dei conti
- l'esistenza di una procedura / prassi di revisione / verifica dei conti operativi di contabilità generale "sensibili" dal punto di vista fiscale (es. spese di rappresentanza)
- l'esistenza di procedure per la regolamentazione dell'area fiscalità (segregazione dei compiti, attività di supervisione, etc.)
- la formalizzazione di chiare istruzioni operative per quanto riguarda i documenti e i prospetti di calcolo relativi alle imposte e ai libri e registri obbligatori
- il monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
- i controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- il monitoraggio costante attraverso uno scadenario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- il reporting formalizzato e periodico sui rischi e sui contenziosi in corso sull'area Tax;
- l'inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice Etico e di Comportamento adottato al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

Infine l'OdV dovrà intensificare i contatti e lo scambio di informazioni sia con i responsabili interni delle funzioni amministrazione finanza e tasse sia con gli organismi di controllo societario (Collegio sindacale / Sindaco unico e Revisori contabili), che hanno responsabilità primarie nelle verifiche delle attività amministrative, contabili e fiscali.

Data, 21/12/2023

Firma del Presidente,